



SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE **BOLLETTINO**

HOLY SEE PRESS OFFICE BUREAU DE PRESSE DU SAINT-SIÈGE PRESSEAMT DES HEILIGEN STUHLS
OFICINA DE PRENSA DE LA SANTA SEDE SALA DE IMPRENSA DA SANTA SÉ
BIURO PRASOWE STOLICY APOSTOLSKIEJ دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي

N. 0178

Giovedì 10.03.2016

Sommario:

◆ **Congregazione delle Cause dei Santi: Norme sull'amministrazione dei beni delle Cause di beatificazione e canonizzazione**

◆ **Congregazione delle Cause dei Santi: Norme sull'amministrazione dei beni delle Cause di beatificazione e canonizzazione**

Rescriptum ex Audientia Sanctissimi

Norme sull'amministrazione dei beni delle Cause di beatificazione e canonizzazione

Rescriptum ex Audientia Sanctissimi

Il Sommo Pontefice Francesco, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato, il giorno 4 del mese di marzo dell'anno del Signore 2016, ha approvato le nuove "Norme sull'amministrazione dei beni delle Cause di beatificazione e canonizzazione", abrogando quelle precedenti approvate da San Giovanni Paolo II il 20 agosto 1983.

Il Sommo Pontefice ha disposto che le suddette Norme, allegate al presente Rescritto, siano promulgate e pubblicate sull'Osservatore Romano, stabilendo che le medesime entrino in vigore *ad experimentum* per tre anni a partire dalla data di approvazione.

Dal Vaticano, 7 marzo 2016

Pietro Card. Parolin
Segretario di Stato

[00376-IT.01]

Norme sull'amministrazione dei beni delle Cause di beatificazione e canonizzazione

Premessa

Le Cause di beatificazione e canonizzazione, che per la loro complessità richiedono molto lavoro, comportano spese per la divulgazione della conoscenza della figura del Servo di Dio o Beato, per l'inchiesta diocesana o eparchiale, per la fase romana e, infine, per le celebrazioni di beatificazione o canonizzazione.

Per quanto riguarda la fase romana, la Sede Apostolica, data la natura peculiare di bene pubblico delle Cause, ne sostiene i costi, a cui gli Attori partecipano tramite un contributo, e vigila perché gli onorari e le spese siano contenuti e tali da non ostacolarne il proseguimento.

I. Beni della Causa e designazione dell'Amministratore

1. L'Attore, dopo l'accettazione del supplice libello, costituisce un fondo di beni per le spese della Causa.
2. Il fondo costituito per una Causa di beatificazione e canonizzazione, proveniente da offerte sia di persone fisiche sia di persone giuridiche, viene considerato, a motivo della sua natura particolare, "fondo di Causa pia".
3. L'Attore, con il consenso del Vescovo o dell'Eparca, nomina l'Amministratore del fondo. Il Postulatore Generale può svolgere l'incarico di Amministratore.
4. Per le Cause in corso nella fase romana, il Postulatore comunica alla Congregazione delle Cause dei Santi la nomina dell'Amministratore.

II. L'Amministrazione

5. L'Amministratore è tenuto ad osservare le norme riguardanti l'amministrazione dei beni delle Cause pie¹. In particolar modo egli deve:
 - a. rispettare scrupolosamente l'intenzione degli offerenti²;
 - b. tenere una contabilità regolarmente aggiornata;
 - c. redigere annualmente i bilanci, preventivo (entro il 30 settembre) e consuntivo (entro il 31 marzo), da presentare all'Attore per la dovuta approvazione;
 - d. inviare al Postulatore copia dei bilanci approvati dall'Attore.
6. Le Postulazioni Generali tengono distinte le contabilità delle singole Cause.
7. Qualora l'Attore intenda utilizzare anche una sola parte dei beni per scopi diversi dalla Causa dovrà ottenere l'autorizzazione della Congregazione delle Cause dei Santi.
8. L'Attore, ricevuto il bilancio, dopo averlo approvato tempestivamente, ne invia copia all'Autorità competente per la vigilanza di cui al numero 9.

III. Vigilanza sull'amministrazione

9. L'autorità competente a vigilare, per la fase diocesana o eparchiale e per quella romana, è:
- a. il Vescovo diocesano, l'Eparca o chi ad essi è equiparato dal diritto, nell'ambito della sua giurisdizione³;
 - b. il Superiore Maggiore per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, nell'ambito della sua giurisdizione;
 - c. altra autorità ecclesiastica⁴.
10. La vigilanza viene esercitata su tutti i movimenti inerenti la Causa, sia in entrata che in uscita.
11. L'autorità competente a vigilare annualmente revisiona, approva i bilanci della Causa e ne invia copia alla Congregazione delle Cause dei Santi.
12. La Congregazione delle Cause dei Santi come alta autorità di vigilanza:
- a. può richiedere in qualsiasi momento all'Amministratore, come anche al Postulatore e all'Attore della Causa, ogni informazione finanziaria e relativa documentazione a supporto;
 - b. verifica i bilanci pervenuti dalle autorità competenti di cui al numero 9;
 - c. controlla, durante la fase romana, gli onorari e ogni altra spesa in base a quanto stabilito dalla medesima Congregazione.
13. L'Amministratore è tenuto a seguire in modo diligente tutte le norme emesse dalla Congregazione delle Cause dei Santi riguardanti l'attività amministrativo-finanziaria di una Causa.
14. In caso di inadempienze o di abusi di natura amministrativo-finanziaria da parte di quanti partecipano allo svolgimento della Causa, la Congregazione delle Cause dei Santi interviene disciplinarmente⁵.

IV. Contributo dell'Attore alla Sede Apostolica

15. Per la fase romana, all'Attore è richiesto un contributo stabilito dalla Congregazione delle Cause dei Santi e comunicato tramite il Postulatore, da corrispondere in diversi tempi, come specificato nei numeri 16-17. Qualora si rendesse necessario, possono essere richiesti eventuali contributi straordinari.
16. In vista del riconoscimento del martirio o dell'eroicità delle virtù o del dottorato, il contributo è ripartito in quattro tempi:
- a. alla consegna degli Atti dell'Inchiesta diocesana o eparchiale;
 - b. alla richiesta della nomina del Relatore;
 - c. alla consegna della *Positio*;
 - d. prima del Congresso Peculiare dei Teologi.
17. In vista del riconoscimento del presunto miracolo, il contributo è ripartito in tre tempi:
- a. alla consegna degli Atti dell'Inchiesta diocesana o eparchiale;

b. prima della Consulta Medica;

c. prima del Congresso Peculiare dei Teologi.

18. I contributi, che non comprendono il costo della stampa della *Positio*, devono pervenire tramite bonifico bancario sul conto corrente della Congregazione delle Cause dei Santi, alla quale occorre inviare il documento riguardante l'avvenuta operazione.

19. Celebrata la beatificazione o la canonizzazione, l'Amministratore del fondo rende conto dell'amministrazione complessiva dei beni per la debita approvazione (cf. numeri 8-12).

20. Dopo la canonizzazione:

a. la Congregazione delle Cause dei Santi, a nome della Sede Apostolica, dispone dell'eventuale rimanenza del fondo, tenendo presenti le richieste di utilizzo da parte dell'Attore e le esigenze del "Fondo di Solidarietà";

b. adempiuto quanto prescritto dal n. 20 a, il fondo della Causa e la Postulazione cessano di esistere.

V. Fondo di Solidarietà

21. Presso la Congregazione delle Cause dei Santi è costituito un "Fondo di Solidarietà" che viene alimentato con offerte libere degli Attori o di qualsiasi altra fonte, oltre a quanto può provenire dal disposto del n. 20 a.

22. Nei casi in cui vi sia reale difficoltà a sostenere i costi di una Causa in fase romana, l'Attore può chiedere un contributo alla Congregazione delle Cause dei Santi per il tramite dell'Ordinario competente. Questi, prima di inviare l'eventuale richiesta, verifichi la posizione economico-finanziaria del fondo e l'impossibilità di alimentarlo con il reperimento di ulteriori sussidi. La Congregazione delle Cause dei Santi valuterà caso per caso.

VI. Entrata in vigore delle Norme

23. Le presenti Norme entrano in vigore *ad experimentum* per tre anni a partire dalla data dell'approvazione da parte dell'Autorità competente, abrogata ogni altra norma contraria.

Angelo Card. Amato, S.D.B.
Prefetto

+ Marcello Bartolucci
Segretario

1 Cf. CIC cc. 1282; 1284-1289; 1299-1310; CCEO cc. 1020 §§1-2; 1028-1033 ; 1043-1054.

2 Cf. CIC cc. 1267 §3 e 1300; CCEO cc. 1016 e 1044.

3 Cf. CJC c. 1276; CCEO c. 1022.

4 Per quanti non soggetti alla giurisdizione di cui al n.9 a-b, quali per esempio gli Enti o Organismi direttamente

collegati alla Sede Apostolica, alle Conferenze Episcopali...

5 Cf. CIC cc. 1377, 1386, 1399; CCEO cc. 1449-1463.

[00377-IT.01] [Testo originale: Italiano]

[B0178-XX.01]
